

Diritti di copia esenti
per € 1.170

Contributo assolto
l. 23.12.1999, n. 488

Avv. Pelumbo
COPIA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. 01 SETTORE 01
14 MAR 2012 <i>u67</i>
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81

N. 365/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01059/2010 REG.RIC.



643/110

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Torre Gerardo, rappresentato e difeso dagli Avv. Andrea Di Nunno e Cristiana Torre, con domicilio eletto, in Salerno, alla Piazza XXIV Maggio, 26, presso lo studio Zucchi - Galera;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. *Luciana Tagliatela*, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Abella S.ternitana, 3, presso l'Avvocatura Regionale;

Provincia di Salerno, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Botta Luigi, rappresentato e difeso dall'Avv. *Roberto Sessa*

SETTORE CONTROSO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO
14 MAR 2012
COPIA



domicilio eletto, in Salerno, alla via L. Settembrini, 40;
Liguori Armando, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

(atto introduttivo del giudizio)

- a) del decreto dirigenziale Area Generale di Coordinamento n. 11 – Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania, n. 51 del 17.03.2010, pubblicato sul B. U. R. C. n. 24 del 29.03.2010, con il quale è stata approvata la graduatoria per il rinnovo delle Commissioni Provinciali per l'attestato di abilitazioni all'esercizio dell'attività venatoria e sono stati fissati i criteri di valutazione dei candidati;
 - b) della deliberazione dell'Area Generale di Coordinamento n. 11 – Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Foreste Caccia e Pesca n. 335 del 19.03.2010, pubblicata sul B. U. R. C. n. 24 del 29.03.2010, con la quale, dopo l'approvazione delle graduatorie, sono stati individuati i criteri di valutazione dei candidati per il rinnovo delle Commissioni per l'attestato di abilitazioni all'esercizio dell'attività venatoria;
 - c) di tutti gli atti e verbali, non conosciuti, del procedimento di valutazione dei candidati a membri della predetta Commissione;
 - d) di eventuali atti di nomina dei componenti delle Commissioni, non conosciuti;
 - e) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
- (atto di motivi aggiunti)

degli atti, sopra indicati dalla lettera a) alla lettera e), e inoltre:

- f) del decreto dirigenziale Area Generale di Coordinamento n. 11 – Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania, n. 96 del 10.05.2010, con il quale è stata riapprovata la graduatoria per il rinnovo delle Commissioni Provinciali per l'attestato di abilitazioni all'esercizio dell'attività venatoria;
- g) ove occorra, della relazione difensiva del Settore Regionale, del 25.06.2010;
- h) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

Visto il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di Botta Luigi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, già membro effettivo della Commissione di cui in epigrafe, ininterrottamente da oltre trent'anni, contestava il punteggio (di 20 punti su 47 dichiarati) riconosciutogli dalla



Commissione, pure specificata in epigrafe, secondo la graduatoria approvata dalla Regione Campania il 17.03.2010, lamentando come, solo successivamente all'approvazione di detta graduatoria, con delibera del 19.03.2010, fossero stati esternati i criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera, dichiarati dai candidati; articolava, in particolare, le seguenti censure:


- 1) Violazione art. 3 l. 241/90 ed art. 35 l. r. Campania n. 8/96; eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, erroneità, arbitrarietà, sviamento e difetto d'istruttoria;
- 2) Violazione art. 3 l. 241/90 ed art. 35 l. r. Campania n. 8/96; eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, erroneità, arbitrarietà, sviamento e difetto d'istruttoria;
- 3) Violazione art. 3 l. 241/90 ed art. 35 l. r. Campania n. 8/96; eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, erroneità, arbitrarietà, sviamento e difetto d'istruttoria: nelle tre censure, rubricate nello stesso modo, il ricorrente sostanzialmente si doleva: a) del difetto di motivazione che aveva caratterizzato la procedura; b) del mancato riconoscimento in suo favore di ben 27 dei 47 punti, auto-attribuitisi dal medesimo; c) della modifica ex post dei criteri di assegnazione dei punteggi e di valutazione dei titoli dei concorrenti.

Il ricorrente formulava istanze istruttorie e cautelari.

Si costituiva la Regione Campania, con memoria di stile.

Seguiva la produzione, nell'interesse della stessa Regione, di memoria difensiva, in cui la difesa dell'ente preliminarmente eccepiva

81



l'Inammissibilità del gravame, per omessa impugnazione del decreto n. 96 del 10.05.2010, con cui erano state riviste le schede di valutazione, ridefinita la composizione delle Commissioni Provinciali e confermato il punteggio del ricorrente; ancora, l'Inammissibilità del gravame per carenza d'interesse, per non avere, il ricorrente, fornito in giudizio la cd. "prova di resistenza", in ordine al riconoscimento del punteggio aggiuntivo, che riteneva spettargli; ancora, l'Inammissibilità del gravame, per mancata impugnativa dell'atto presupposto, rappresentato dalla delibera di Giunta Regionale n. 2739/2003, disciplinante la materia in questione; infine, l'Inammissibilità del gravame per essere state censurate disposizioni legislative e regolamentari della Regione, presupposte rispetto al procedimento – vincolato – di accertamento, consistente nella nomina dei componenti della Commissione de quibus, senza peraltro neppure sollevare dubbi di costituzionalità circa la l. r. n. 8/96; nel merito, la difesa della Regione concludeva, comunque, per l'infondatezza delle censure articolate nell'atto introduttivo del giudizio.

Si costituiva altresì il controinteressato Botta Luigi, eccependo l'Inammissibilità del ricorso, per mancata esplicitazione della cd. "prova di resistenza" e per mancata impugnativa della deliberazione di G. R., n. 2739 del 18.09.2010 (rectius: 18.09.2003), atto presupposto rispetto a quelli impugnati; nonché, nel merito, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame.





Il ricorrente produceva in giudizio atto di motivi aggiunti, diretto avverso gli atti specificati in epigrafe, che censurava sia per il vizio d'illegittimità derivata da quelli, di cui al ricorso originario, sia per vizi propri, trasfusi nel seguente ulteriore motivo:

4) Violazione art. 3 l. 241/90 e art. 35 l. r. Campania n. 8/96; eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, erroneità, arbitrarietà, sviamento e difetto d'istruttoria: si contestava l'integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti impugnati, operata dalla Regione mercé la relazione difensiva del 25.06.2010, a firma del dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca, allegata alla memoria difensiva dell'Amministrazione, la cui lettura inoltre avvalorava le doglianze, relativamente all'omessa attribuzione di alcuni punteggi, esposte nel motivo sub 3) del primo ricorso.

Seguiva il deposito di documenti e di una memoria, in cui parte ricorrente controdeduceva, rispetto alle preliminari eccezioni formulate ex adverso, e riepilogava gli argomenti, a fondamento del ricorso e dei motivi aggiunti.

A tale memoria replicava il controinteressato, deducendo che, per mezzo della stessa, il ricorrente aveva, in maniera inammissibile, ampliato il thema decidendum, perché, richiamando un precedente favorevole del T. A. R. Campania – Napoli, aveva censurato, con carattere di novità rispetto al ricorso ed ai motivi aggiunti notificati, la violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi, fissati nella citata deliberazione di G. R., n. 2739/2003; rilevava, altresì, come la prefata

81

delibera giuntale richiedesse che, alla scheda di domanda, fosse allegato il curriculum del candidato, nella forma dell'autocertificazione, adempimento al quale il ricorrente non aveva ottemperato, il che avvalorava, a suo avviso, le eccezioni d'inammissibilità del ricorso – e dei successivi motivi aggiunti – già sollevate nei precedenti scritti difensivi.

All'esito dell'udienza pubblica del 28 aprile 2011 il Tribunale rilevava, in via preliminare, che la censura, di cui al n. 3) dell'atto introduttivo del giudizio, postulava il potenziale travolgimento dell'intera procedura selettiva in esame, "per l'inammissibile modifica ex post dei criteri di assegnazione dei punteggi e di valutazione dei titoli dei concorrenti"; che pertanto, rispetto a tale censura, occorreva ordinare al ricorrente, ai sensi degli artt. 27 e 49 c. p. a., l'integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i partecipanti alla medesima procedura selettiva, da effettuarsi – atteso l'alto numero di notifiche da compiersi – con il sistema dei pubblici proclami, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla notificazione a cura di parte, ovvero dalla comunicazione in via amministrativa, della presente ordinanza, e con deposito, in Segreteria, della prova dell'effettuata notificazione del ricorso, mercé il suddetto sistema, nei successivi sette giorni.

Rilevava altresì il Tribunale che, nel ricorso n. 1059/2010 R. G., il ricorrente Torre Gerardo, pur affermando di aver diritto a un punteggio superiore, rispetto a quello riconosciuto in suo favore,



aveva omesso di notificare il ricorso a tutti coloro che lo precedevano nella graduatoria impugnata, relativamente alla Provincia di Salerno, ed ordinava pertanto l'integrazione del contraddittorio, mediante notifica individuale, ai controinteressati in questione (Ferrentino Gerardo e D'Acunto Antonio), nel termine perentorio di giorni quindici, decorrente dalla notificazione a cura di parte, ovvero dalla comunicazione in via amministrativa, della stessa ordinanza, con deposito, in Segreteria, della prova dell'effettuata notificazione del ricorso, ai predetti, nei successivi sette giorni.

Riservava la decisione di ogni questione, in rito, merito e sulle spese.

Il ricorrente provvedeva a depositare gli atti d'integrazione del contraddittorio di cui sopra.

All'udienza pubblica del 26 gennaio 2012 il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio deve soffermarsi sulle eccezioni d'inammissibilità del ricorso, formulate dalla difesa della Regione Campania e del controinteressato Botta Luigi.

In primo luogo, la difesa della Regione ha evidenziato come il ricorrente non avrebbe tempestivamente impugnato il decreto n. 96 del 10.05.2010, con cui erano state riviste le schede di valutazione, ridefinita la composizione delle Commissioni Provinciali e confermato il punteggio del ricorrente.

La tesi è, peraltro, smentita in fatto, dal momento che, con i motivi



aggiunti, il ricorrente ha provveduto tempestivamente (rispetto al deposito di detto provvedimento in giudizio, avvenuto con memoria, depositata dalla Regione Campania in data 19 luglio 2010) ad impugnare il decreto dirigenziale di modifica, n. 96/2010.

La difesa regionale ed il controinteressato hanno, poi, sostenuto che sussisterebbe nella ~~sc~~ carenza di interesse, dal momento che il ricorrente avrebbe dovuto gravare tempestivamente, nei sessanta giorni dalla sua pubblicazione, la delibera giuntale n. 2739/2003, di cui la successiva delibera n. 335/2010 e il decreto dirigenziale n. 51/2010 avrebbero costituito atti meramente applicativi.

Riguardo a tale eccezione il Collegio condivide le considerazioni espresse dalla Prima Sezione del T. A. R. Campania Napoli nella recente sentenza, n. 1521/0911, considerazioni che, di seguito, si trascrivono: "L'assunto non merita condivisione, se solo si nota che la delibera n. 335/2010, essendo la risultante di un'apposita procedura selettiva condotta sulla base di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi rispetto a quelle prese in considerazione nella delibera n. 2739/2003, che fissa solo i criteri generali di valutazione delle candidature, non può assolutamente essere configurata come atto meramente applicativo di quest'ultima.

Né può aderirsi alla diversa prospettazione, propugnata in alternativa dalla stessa difesa, secondo la quale "è possibile osservare che, quando anche si volesse ravvisare nella DGRC del 2003 un atto generale, in ogni caso non risulterebbe scalfita l'eccezione

inammissibilità per mancata impugnativa dell'atto presupposto", qualificato come atto immediatamente lesivo per la posizione del ricorrente.

Infatti, è incontrovertibile che un provvedimento di fissazione di parametri valutativi destinati ad operare in una serie indefinita di procedure selettive, come la delibera n. 2739/2003, potrebbe acquistare concreta capacità lesiva solo contestualmente all'emanazione degli atti conclusivi delle singole procedure espletate, non emergendo prima di tale momento l'effettiva incisione delle situazioni giuridiche degli interessati".

Del pari il Collegio ritiene di sottoscrivere pienamente le seguenti considerazioni, espresse dallo stesso T. A. R. Campania - Napoli, nella prefata decisione, circa l'altra eccezione preliminare formulata dalla Regione Campania (d'inammissibilità del gravame, per essere state censurate disposizioni legislative e regolamentari della Regione, presupposte rispetto al procedimento - vincolato - di accertamento, consistente nella nomina dei componenti della Commissione de quibus, senza peraltro neppure sollevare dubbi di costituzionalità circa la l. r. n. 8/96): "Con un ulteriore rilievo, la difesa regionale eccepisce la carenza di interesse al ricorso in virtù del carattere vincolato della procedura di valutazione dei titoli utili per la nomina a componente della commissione provinciale venatoria, dovendo l'amministrazione "attenersi ai parametri di accertamento dettati dalla Legge regionale sul punto e dalla successive delibere giuntali di



chiarimento”.

L'eccezione non ha pregio.

Il Collegio si limita ad osservare che, a prescindere dalla dirimente considerazione che anche l'attività vincolata può essere sottoposta al vaglio giurisdizionale per vizi propri, nel caso di specie le operazioni compiute dalla commissione preposta all'esame delle candidature, confluite nell'attribuzione di punteggi sulla base di criteri predeterminati, sono comunque connotate dalla discrezionalità tecnica tipica di tutti i giudizi idoneativi, con conseguente diretta impugnabilità dei relativi risultati”.

Resta da esaminare il rilievo preliminare – sollevato sia dalla difesa della Regione, sia da quella del controinteressato – d'inammissibilità del gravame, per non avere il ricorrente ottemperato alla cd. “prova di resistenza”, rispetto al punteggio che riteneva essergli stato illegittimamente denegato.

L'eccezione è smentita in fatto, posto che il ricorrente ha lamentato la mancata attribuzione in suo favore di ben 27 punti, più che sufficienti, nel caso di riconosciuta fondatezza dell'impugnativa, a fargli conseguire la nomina a componente della Commissione per l'abilitazione dell'esercizio venatorio per la Provincia di Salerno, così soddisfacendo alla cd. “prova di resistenza”.

S'osserva, altresì, che il controinteressato Botta ha rilevato come la delibera giunta n. 2379/2003 richiedesse che, alla scheda di domanda, fosse allegato il curriculum del candidato, nella forma

21

dell'autocertificazione, adempimento al quale il ricorrente non avrebbe ottemperato (il che avvalorava, a suo avviso, le eccezioni d'inammissibilità del ricorso – e dei successivi motivi aggiunti – già sollevate nei precedenti scritti difensivi); lo stesso Botta ha, inoltre, lamentato d'aver subito una decurtazione di punteggio – rispetto a quello autodichiarato nella propria scheda di valutazione – anche superiore, rispetto a quella patita dal ricorrente.

Entrambi detti rilievi sono tuttavia inammissibili, perché avrebbero dovuto eventualmente – onde potere, in ipotesi, esplicitare un'efficacia paralizzante delle pretese avversarie – essere oggetto di un ricorso incidentale, mentre essi sono stati, invece, rassegnati in una semplice memoria difensiva.

Ciò posto quanto alle questioni preliminari, può passarsi all'esame del merito.

Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato, nei sensi di seguito precisati.

Carattere decisivo ed assorbente riveste la doglianza, impingente nella mancata attribuzione al ricorrente di punti sette per titoli di studio, nonostante gli stessi fossero stati dichiarati, dal medesimo, nella scheda di (auto)valutazione, approntata dalla Regione ai fini della partecipazione alla selezione "de qua", mancata attribuzione di punteggi motivata – illegittimamente – con "l'attribuzione del solo valore corrispondente al titolo di studio più elevato posseduto dal candidato, non valutando altri titoli equipollenti" (così, testualmente,



sia il d. d. n. 51 del 17 marzo 2010, sia la deliberazione n. 335 del 19 marzo 2010, sia – deve ritenersi – lo stesso d. d. n. 96 del 10 maggio 2010, che si è limitato a rettificare i punteggi relativi a taluni candidati (non interessati al presente giudizio), confermando, implicitamente, ogni altra statuizione degli atti, impugnati con il ricorso introduttivo (ivi compresa, evidentemente, l'invalidabile integrazione "ex post" della scheda di valutazione, allegata alla nota (n. 0487728 del 4.06.2009), con la quale era stata avviata la selezione in argomento).

Dalla lettura della scheda in argomento, in particolare, emerge una dettagliata griglia di attribuzione di vari, e diversificati, punteggi, ad una serie di titoli di studio, specificamente e nominativamente indicati; di detti titoli di studio, il ricorrente ha, nella suddetta scheda, compilata ai fini della partecipazione alla procedura selettiva in esame, indicato il possesso della "laurea (ISEF) in materia non attinente agli esami" (punti 10); della "abilitazione all'insegnamento" (punti 4) e del "diploma (Scuola Superiore Magistrale) in materia non attinente" (punti 3); ma la Commissione (cfr. la relazione del Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione, prot. 2010/0544163 del 25.06.2010, allegata alla memoria difensiva dell'Amministrazione) ha attribuito, al medesimo, unicamente punti dieci, per la laurea ISEF, laddove gli altri due titoli di studio dichiarati (per complessivi sette punti) non sono stati valutati, vuoi perché l'abilitazione posseduta non sarebbe stata attinente alla materia "armi e munizioni", vuoi perché, per il diploma magistrale, era stato



attribuito unicamente il punteggio, relativo al titolo di studio più elevato.

Orbene, la prefata decisione dell'Amministrazione non risulta legittima, perché frutto di un'inammissibile modificazione, "a posteriori", della suddetta griglia di attribuzione dei punteggi, emergente, in maniera indiscutibile, dalla scheda di (auto)valutazione in questione, con la conseguenza che al ricorrente spettavano tutti e 17 i punti, per titoli di studio, che lo stesso si era assegnato, sufficienti a consentirgli di ottenere la nomina a componente della commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, relativamente alla provincia di Salerno (mercé l'attribuzione di detto ulteriore punteggio, lo stesso raggiunge infatti il controinteressato Botta a 27 punti e supera l'altro controinteressato, Liguori Armando, che ha invece conseguito 25 punti).

Ritiene, cioè, il Tribunale che siano pienamente condivisibili, e che possano essere, per l'equivalenza delle situazioni considerate, efficacemente trasfuse nella presente motivazione, le seguenti considerazioni, tratte dalla citata sentenza della Prima Sezione del T. A. R. Napoli, n. 1521/2011:

"Orbene, con una prima censura il ricorrente stigmatizza l'operato della commissione esaminatrice sotto il profilo della mancata valutazione dei titoli di studio ulteriori alla laurea, consistenti nel diploma di maturità classica e nell'abilitazione all'insegnamento di

21

materie letterarie e latino nei licei, per i quali la scheda di valutazione contemplerebbe l'attribuzione di punteggio specifico. In particolare, secondo il ricorrente, sarebbe erroneo e contrario al tenore della delibera giuntale n. 2739/2003 il criterio valutativo individuato dalla commissione esaminatrice nel verbale del 20 ottobre 2009, a mente del quale "per i titoli di studio sarà preso in considerazione esclusivamente il punteggio del titolo di studio più elevato".

La censura è fondata.

Si osserva che la scheda di valutazione approvata con la delibera giuntale n. 2739/2003 prevede per ogni tipologia di titolo di studio, sia esso diploma di scuola media superiore, sia esso laurea, sia esso abilitazione professionale, un determinato punteggio, relativamente più alto nel caso in cui tali titoli siano attinenti alla materia per la quale si concorre.

Né nella scheda né nel corpo della delibera si rinviene alcuna prescrizione che sancisca che, in caso di concomitanza di più titoli di studio collegati a cicli di istruzione diversi, debba valere solo il punteggio per il titolo di studio di grado più elevato.

Pertanto, ad ogni titolo di studio deve essere assegnato il punteggio indicato nella scheda, indipendentemente dalla sua maggiore o minore importanza, non esistendo, a termini della disciplina generale sui criteri valutativi delineata nella prefata delibera, titoli "assorbenti" e titoli "assorbiti" quanto a punteggio attribuibile.

Il criterio del titolo più elevato, individuato nella specie dalla



commissione esaminatrice, non costituisce una mera specificazione dei criteri generali fissati in delibera, ma piuttosto un'illegittima modificazione degli stessi che altera il peso proporzionale dei punteggi come predisposto nella scheda di valutazione. In presenza di tale atto generale di autovincolo, la commissione non avrebbe dovuto introdurre elementi di valutazione distonici, potendo avvenire la modifica dei parametri di giudizio precedentemente individuati solo ad opera di altro provvedimento della Giunta Regionale, avente la stessa portata.

D'altronde, escludere la valutabilità dei titoli di studio di grado inferiore alla laurea potrebbe tradursi in un'inammissibile disparità di trattamento tra concorrenti, laddove si sia in presenza di due candidati entrambi in possesso di laurea non attinente alla materia, dei quali il primo vanta, a differenza del secondo, un diploma di scuola media superiore attinente alla materia.

Né, come sostengono le difese dei controinteressati, il criterio del titolo più elevato sarebbe stato introdotto dalla delibera di Giunta Regionale n. 702 del 14 maggio 2004, relativa al precedente rinnovo delle commissioni provinciali venatorie, giacché tale delibera, lungi dall'apportare modifiche ai criteri generali fissati nella delibera n. 2739/2003, si limitava a prendere atto, con efficacia circoscritta ad una specifica e diversa procedura selettiva, che il competente settore regionale aveva proceduto alla "attribuzione del solo valore corrispondente al titolo di studio più elevato posseduto dal

candidato”.

Né sono condivisibili le eccezioni della difesa regionale con le quali si deduce, da un lato, che i diplomi e le abilitazioni valutabili secondo la scheda di cui alla delibera n. 2739/2003 devono essere attinenti alla materia per la quale si concorre, e, dall'altro lato, che le uniche abilitazioni spendibili sono quelle afferenti ad esperienze di insegnamento coerenti con tale materia.

Il Collegio rileva, al riguardo, che la scheda in parola riserva autonoma valorizzazione ai diplomi ed alle abilitazioni anche “in materia non attinente”, ovviamente prevedendo un punteggio inferiore; inoltre, tale scheda non comporta affatto che la valutabilità dell'abilitazione all'insegnamento sia condizionata all'esperienza di docente in disciplina attinente alla materia.

Pertanto, assodata l'illegittimità della valutazione dei titoli di studio dichiarati dal ricorrente, in aggiunta al punteggio già attribuito a questi per la laurea in lettere, devono essere riconosciuti dall'amministrazione regionale punti 3 per il diploma di maturità classica e punti 4 per l'abilitazione all'insegnamento di materie letterarie e latino nei licei”.

In particolare l'ultima statuizione del T. A. R. Napoli, “mutatis mutandis”, può essere trasfusa integralmente nella presente decisione.

Del resto, sotto altro concorrente profilo, appare anche sussistente il denunciato vizio di difetto di motivazione delle determinazioni,



assunte dalla Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, tanto che, al fine di rendere palesi le ragioni, a fondamento della mancata attribuzione dei punteggi "de quibus" al ricorrente, è stato necessario il deposito della prefata relazione del Settore regionale competente (del resto puntualmente impugnata, sotto tale profilo, nei motivi aggiunti depositati il 22.09.2010).

Le conclusioni, sopra raggiunte, non possono essere revocate in dubbio, in base all'osservazione – della difesa del controinteressato ~~Botta~~ – che il ricorrente – con la memoria depositata il 28.03.2011 – avrebbe, in maniera non consentita, ampliato il "thema decidendum", mercé il richiamo alla suddetta decisione della Prima Sezione del T. A. R. Napoli ed alla ivi trattata modificazione dei criteri di assegnazione dei punteggi, predeterminati nella scheda di valutazione, allegata alla delibera di G. R. 2739/2003.

Ciò per un duplice, concorrente, ordine di ragioni: la prima, di carattere formale, è che proprio perché dette argomentazioni sono state svolte, da parte ricorrente, in una memoria difensiva, alle stesse, ovviamente, non può, di conseguenza, assegnarsi alcuna valenza integrativa delle censure, (propriamente) rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, oltre che nei successivi motivi aggiunti; l'altra, di carattere sostanziale, è che proprio l'esame di dette censure (in particolare delle denunciate: a) assenza d'adeguata motivazione delle scelte valutative della Commissione; b) illegittimità nella mancata assegnazione di punti sette per titoli di studio, pur dichiarati



nella scheda, predisposta dalla stessa Amministrazione; c) inammissibile e non consentita modificazione "ex post" (rispetto alla stessa autolimitazione della discrezionalità di giudizio della Commissione, rappresentata dalla inequivocabile formulazione della medesima scheda), dei criteri di valutazione dei titoli di studio e di attribuzione dei relativi punteggi) ha condotto, viceversa, il Collegio a ritenere la presente impugnativa fondata (senza dimenticare la ritenuta sussistenza, nella specie, anche della doglianza (l'ultima dei motivi aggiunti, ulteriore rispetto alle altre tre, già enunciate nel ricorso introduttivo), imperniata sull'inammissibile integrazione postuma della motivazione, per effetto del deposito in giudizio, da parte della difesa della Regione Campania, della relazione del Settore Foreste, Caccia e Pesca del 25.06.2010).

La circostanza che analoghe censure siano state già vagliate, positivamente, dal T. A. R. sedente nel Capoluogo della Regione, rappresenta quindi, a parere del Collegio – piuttosto che un inaccettabile tentativo, da parte del ricorrente, di (ri)modellare le suddette censure, in aderenza alla parte motiva della prefata sentenza, come ritenuto dalla difesa del Botta – null'altro che il richiamo, del tutto legittimo, ad un precedente giurisdizionale particolarmente significativo, stante la marcata analogia delle situazioni ivi trattate, per di più relative alla stessa procedura selettiva, oggetto del presente giudizio.

Tanto basta per l'accoglimento del ricorso, senza che sia necessaria la

81


disamina dell'ulteriore (profilo della seconda) doglianza di parte ricorrente, concernente la mancata attribuzione di altri venti punti per "esperienze maturate" ed "altre attività comunque attinenti la prova d'esame", comunque ininfluente, giusta quanto sopra rilevato, ai fini dell'ottenimento del risultato, cui il ricorso era rivolto (il raggiungimento di un punteggio tale, da poter essere nominato componente della commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio, relativamente alla materia "armi e munizioni", per la provincia di Salerno).

Devono, quindi, essere annullati il decreto dirigenziale n. 51 del 17 marzo 2010, la delibera di Giunta Regionale n. 335 del 19 marzo 2010 ed il decreto dirigenziale di modifica n. 96 del 10 maggio 2010, limitatamente alle parti relative alla graduatoria ed alla nomina dei componenti della commissione provinciale venatoria di Salerno, per la materia "armi e munizioni".

Le spese seguono la soccombenza della Regione Campania e sono liquidate come in dispositivo, laddove sussistono giustificati motivi, per compensare le stesse, rispetto all'altra amministrazione locale ed ai controinteressati intimati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti



impugnati, nei sensi precisati in motivazione.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, ivi considerate anche le spese documentate per l'integrazione del contraddittorio, mediante pubblici proclami, ordinata dal Collegio, complessivamente liquidate in € 3.000,00 (tremila/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P., come per legge.

Compensa ogni altra spesa di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 23 FEB. 2012

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Cavaliere